

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

(Città Metropolitana di Bologna)

Prot. 4275/2020

CONVENZIONE TRA I COMUNI

DI SAN PIETRO IN CASALE, PIEVE DI CENTO E MALALBERGO

LA CONDUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO UNICO DI
SEGRETERIA GENERALE. – PERIODO 2020/2024 – **Integrazione**

L'anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese di marzo nella Sede
Comunale di San Pietro in Casale

TRA

1. Il Comune di **San Pietro in Casale**, rappresentato dal Sindaco pro
tempore **Sig. Pezzoli Claudio**, domiciliato presso la Sede municipale
del Comune stesso, in seguito denominato anche come Comune
“**Capo Convenzione**” avente C.F. 80062730371;

2. Il Comune di **Pieve di Cento**, rappresentato dal Sindaco pro
tempore **Sig. Borsari Luca**, domiciliato presso la Sede municipale del
Comune stesso, avente C.F. . 00470350372,

2. Il Comune di **Malalbergo**, rappresentato dal Sindaco pro tempore
Sig.ra Giovannini Monia, domiciliato presso la Sede municipale del
Comune stesso, avente C.F. 80008310379,

PREMESSO

- che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 e l'art. 10 del
D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 prevedono la possibilità per i Comuni,
le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione
regionale dell'Agenzia, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più

ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per il servizio di Segreteria;

- che i Comuni di San Pietro in Casale e Pieve di Cento ricompresi nell'ambito della stessa Sezione regionale dell'Agenzia, hanno provveduto in data 23.12.2019 alla sottoscrizione della convenzione per la conduzione in forma associata dell'ufficio di segreteria comunale anche per il mandato elettorale 2020/2024;

- che il Comune di Malalbergo in data 24 ottobre 2019 con la nota n. 18995, ha richiesto ed ottenuto dal comune capofila di San Pietro in Casale il nulla osta, per la reggenza a scavalco dell'ufficio segreteria comunale del dott. Criso Mario, fino alla data del 16 marzo 2020, nelle more dell'espletamento del procedimento per l'individuazione del segretario comunale titolare della sede;

- che con il decreto n.493/2019 emesso dal Prefetto – UTG di Bologna - Albo dei Segretari comunali e provinciali Sezione dell'Emilia Romagna – in data 11 novembre 2019, è stata autorizzata la reggenza a scavalco dell'ufficio di segreteria comunale del comune di Malalbergo da parte del dr. Mario Criso fino alla data del 16 marzo 2020;

- che il Comune di Malalbergo in data 9 gennaio 2020 con la nota n. 395, comunica che a seguito di accordi intercorsi tra i Sindaci dei Comuni di San Pietro in Casale e Pieve di Cento ed il Sindaco del Comune di Malalbergo, si è convenuto di accogliere la richiesta di quest'ultimo di ammettere il Comune di Malalbergo alla partecipazione per la quota parte complessiva del 20% alla convenzione di segreteria comunale in essere per la conduzione in forma associata dell'ufficio;

- DATO ATTO che il Comune di Malalbergo (Bo), è ricompreso nel medesimo ambito della stessa Sezione regionale dell’Agenzia;

- DATO ATTO altresì che, il Comune di Malalbergo (Bo), pur ricompreso nell’ambito territoriale limitrofo ai Comuni ai quali avanza la richiesta di ammissione alla convenzione per la conduzione associata dell’ufficio di segreteria comunale, non fa parte dell’Unione Reno Galliera, ma, bensì dell’Unione Terre di Pianura;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione e dichiarano di voler integrare la convenzione in essere tra i Comuni di San Pietro in Casale e Pieve di Cento sottoscritta in data 23/12/2019 con l’ammissione alla partecipazione per la quota parte complessiva del 20% del comune di Malalbergo, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

OGGETTO

Il presente atto integra la convenzione in essere tra i Comuni di San Pietro in Casale e Pieve di Cento per la disciplina in forma coordinata l’Ufficio Unico di Segreteria comunale tra i Comuni di San Pietro in Casale, Pieve di Cento e di Malalbergo, al fine di avvalersi dell’opera di un unico Segretario comunale, in conformità a quanto previsto dall’art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 10 del D.P.R. n. 465/1997.

COMUNE CAPO CONVENZIONE

Le parti concordano che il Comune di **San Pietro in Casale** è confermato nelle funzioni di Comune capo convenzione, e al Sindaco

del Comune medesimo, previa consultazione dei legali rappresentanti degli altri comuni, spettano le competenze per la nomina e la revoca del Segretario.

DECORRENZA - DURATA E RECESSO

La validità della convenzione decorre dal 17 marzo 2020.

La presente Convenzione è da intendersi efficace sino alla data del 31.12.2024.

Il Recesso dalla stessa potrà avvenire in qualsiasi momento, per motivata determinazione di una delle parti da manifestarsi con deliberazione del Consiglio Comunale; In tal caso la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dopo tre mesi dalla comunicazione dell'altro ente della deliberazione di recesso.

Il Rapporto Convenzionale potrà altresì cessare in qualunque momento per mutuo consenso dei comuni convenzionati.

Lo scioglimento anticipato della convenzione potrà essere concordemente deliberato dai Consigli comunali degli enti convenzionati.

Comunicazione della determinazione di recedere o di sciogliere anticipatamente la convenzione dovrà essere trasmessa al Segretario comunale titolare della Segreteria convenzionata, mentre alla Prefettura – UTG di Bologna - Albo dei Segretari comunali e provinciali Sezione dell'Emilia Romagna – dovranno essere inviati i provvedimenti adottati in merito dagli Enti convenzionati affinché la stessa possa adempiere a quanto le compete.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Segretario titolare della Segreteria convenzionata assicura la presenza in servizio e organizza il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico, garantendo la presenza in servizio secondo le esigenze di servizio e alle intese condivise e concordate con i Sindaci dei Comuni stessi.

STATO GIURIDICO ED ECONOMICO

Lo stato giuridico ed economico del Segretario comunale sono regolati dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dalle determinazioni del Ministero dell'Interno per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Il Segretario è autorizzato con il presente atto, all'uso del proprio mezzo di trasporto, per recarsi dall'uno all'altro dei Comuni convenzionati per l'espletamento delle sue funzioni, per il cui impiego spetta ai sensi dell'articolo 45 comma 2 del vigente CCNL di categoria, il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate. I rimborsi, saranno corrisposti direttamente dal Comune interessato, come le somme spettanti per i diritti di rogito, per missioni e trasferte nelle misure di legge.

RIPARTO DELLE SPESE

Tutte le spese relative alla conduzione e gestione in forma associata dell'ufficio unico di segreteria comunale convenzionato faranno carico a ciascun comune per la quota percentuale a fianco indicata :

- Comune di San Pietro in Casale per il 40%;
- Comune di Pieve di Cento per il 40%;
- Comune di Malalbergo per il 20%.

Tali spese saranno anticipate e corrisposte dal Comune capo convenzione.

I Comuni di **Pieve di Cento e Malalbergo** provvedono semestralmente al rimborso al comune capo convenzione della parte di spese a proprio carico.

MODIFICHE

Qualsiasi modifica alla convenzione in essere e alla presente integrazione, dovrà essere adottata dai Consigli comunali degli Enti convenzionati, le deliberazioni trasmesse alla Prefettura di Bologna ex-Sezione regionale dell'Agenzia.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Per ogni altra disposizione di carattere generale per la gestione dell'Ufficio Unico di Segreteria comunale, si fa rinvio alla convenzione sottoscritta in data 23.12.2019.

Il presente atto è esente da bollo ai sensi del punto 16 della Tab. All. B) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco di Malalbergo

Il Sindaco di Pieve di Cento

(Sig.ra Monia Giovannini)

(Sig. Luca Borsari)

Il Sindaco di San Pietro in Casale

(Comune capo convenzione)

(Sig. Claudio Pezzoli)

(Documento firmato digitalmente)